

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE: A. Pozzo 1868 s.r.l.

SEDE LEGALE: Via Giosuè Carducci 5 16121 Genova

TELEFONO E FAX: 010 561481 // 010 2924112

SITO INTERNET: www.agenziapozzo.it

E-MAIL: info@agenziapozzo.it

a.pozzo@postemailcertificata.it

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO

GENERALE INTERMEDIARI FINANZIARI


(EX ART.106 D.LGS 385/93): 26897

CODICE ABI: 314245

N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

CODICE FISCALE E P. IVA: IT03495500104

CAPITALE SOCIALE: EURO 600.000 interamente versato



A. POZZO 1868 SRL – PRESTITI SU PEGNO

VIA G. CARDUCCI 5/2 SCALA SINISTRA

16121 GENOVA–TEL.010561481–FAX 0102924112

C.F. P. IVA E NUM. ISCR. REG. IMPRESE 03495500104

CAP. SOC. EURO 600.000,00 INTERAMENTE VERSATO

ISCRIZIONE N.26897 ELENCO ART.106 D. LGS 385/93

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AL 01 APRILE 2017

(valide per il trimestre aprile, maggio e giugno 2017)

IL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) applicato ammonta al 16,50% e viene stampato sulla polizza al momento dell'erogazione del prestito. Il TAEG indicato sul titolo si applica al rapporto per l'intera sua durata e, quindi, sino al riscatto, alla rinnovazione o alla vendita all'asta del pegno.


Nei locali aperti al pubblico della A. Pozzo 1868 srl, nonché sul sito internet www.agenziapozzo.it è disponibile e liberamente consultabile lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM).

ESTINZIONE ANTICIPATA: I prestiti possono essere estinti in qualunque momento prima della scadenza, previo rimborso della somma ottenuta in prestito e degli interessi maturati.

RECLAMI: Il cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: A. Pozzo 1868 srl, via Carducci 5-2 16121 GENOVA, e l'Agenzia risponderà entro trenta giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto oppure non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di adire l'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure direttamente presso la A. Pozzo 1868 srl.

Genova, 1 aprile 2017

A. POZZO 1868 S.R.L.
Via Carducci 5/2 - 16121 GENOVA
C.F. e P.IVA 03495500104



DOCUMENTO DI SINTESI: CREDITO SU PEGNO

Condizioni economiche

TAEG (Tasso annuo effettivo globale)	16,50%
Tasso di interesse	16,50%

ART. 31 LEGGE N. 745 DEL 10-5-1938

E' vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno del Monte e di altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio previsto dalla presente legge, nonché concedere per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'art.705 del codice penale. In nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare presso l'ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatori.

STABILIMENTI OPERANTI E ORARI DI LAVORO

Il Servizio viene effettuato nei giorni lavorativi, compreso il sabato mattina, nell'orario 9-12 e 15-18. L'Agenzia A. Pozzo srl ha un'unica sede, a Genova in via Carducci 5/2 scala sinistra e non si avvale della collaborazione di agenti e/o mediatori. Le vendite all'asta possono avere luogo in qualsiasi giorno della settimana, compresi i giorni festivi. Il foglio informativo relativo ai prestiti su pegno è disponibile e ritirabile presso l'Agenzia, oltre che disponibile su internet all'indirizzo www.agenziapozzo.it.

LEGGE N.196 DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali, si informa che tali dati – inerenti alla specifica operazione di credito su pegno – sono trattati per le finalità strettamente connesse all'operazione stessa.

RECLAMI

Il cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Agenzia A. Pozzo srl, via Carducci 5-2 16121 GENOVA, e l'Agenzia risponderà entro trenta giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto oppure non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di adire l'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della banca d'Italia oppure direttamente presso l'Agenzia A. Pozzo srl.

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

Sono qui riportati i Principali Diritti del Cliente relativi alle operazioni di Credito Su Pegno.

Si consiglia un' attenta lettura dei diritti e delle principali condizioni, prima di firmare la Polizza Contratto.

Diritti

Prima della firma

- Avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento.
- Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo che illustra le caratteristiche e tutti i costi.
- Avere e portare con sé una copia completa della Polizza Contratto e il Documento di Sintesi, senza impegno per le parti.
- Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Al momento della firma:

- Prendere visione del Documento di Sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- Stipulare il contratto in forma scritta.
- Ricevere una copia della Polizza Contratto firmata dall'intermediario e una copia del Documento di Sintesi, da conservare.
- Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.
- Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere eventuali comunicazioni.

Alla chiusura:

- Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese accessorie, anche prima della scadenza indicata nella Polizza Contratto.
- Ricevere il rendiconto e la consegna degli oggetti nei tempi pattuiti.

Reclami, ricorsi e conciliazione

Il Cliente può presentare un reclamo per iscritto all'Agenzia A. Pozzo 1868 srl Via Carducci 5 16121 GENOVA, o per posta elettronica all'indirizzo info@agenziapozzo.it oppure a.pozzo@postemailcertificata.it.

L'Agenzia A. Pozzo srl dovrà rispondere entro 30 giorni.

Dopo aver presentato un reclamo, se non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro bancario Finanziario (ABF).

La **Gulda Pratica con i Moduli** previsti per rivolgersi all'ABF è a disposizione per la consultazione e per l'acquisizione presso i locali aperti al pubblico della A. Pozzo 1868 srl.

A. POZZO 1868 SRL – PRESTITI SU PEGNO

VIA G. CARDUCCI 5/2 SCALA SINISTRA

16121 GENOVA–TEL.010561481–FAX 0102924112

C.F. P. IVA E NUM. ISCR. REG. IMPRESE 03495500104

CAP. SOC. EURO 600.000,00 INTERAMENTE VERSATO

ISCRIZIONE N.26897 ELENCO ART.106 D. LGS 385/93

Caratteristiche prestito su pegno

- Si tratta di un prestito che può essere concesso alle persone fisiche a fronte di necessità di carattere straordinario e contingente previa costituzione in pegno, a garanzia del soddisfacimento del credito, di oggetti preziosi o di orologeria. L'A. Pozzo 1868 srl ha facoltà di rifiutare il prestito qualora vi sia motivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di provenienza illegittima.
- Le cose offerte in pegno sono stimate dal perito dell'A. Pozzo 1868 srl, che stabilisce anche l'importo del prestito, e sono assicurate contro gli incendi, il furto e le rapine per il valore di stima aumentato di un quarto.
- Titolo rappresentativo del prestito su pegno è la polizza di pegno che, anche se contiene l'indicazione del nome, è titolo al portatore e deve pertanto essere presentata per riscattare il pegno o chiedere la rinnovazione del prestito.
- Per tutte le operazioni di accensione, rinnovo o riscatto è obbligatorio presentare un documento di identità valido e il codice fiscale.
- Il prestito ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato previo pagamento degli interessi maturati e dei diritti accessori. L'A. Pozzo 1868 srl può subordinare la rinnovazione al rimborso di una parte del prestito.
- I prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque momento prima della scadenza previo rimborso della somma data in prestito, degli interessi maturati e dei diritti accessori.
- Le cose costituite in pegno non possono essere visionate prima del riscatto e nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti

riscattati. L'A. Pozzo 1868 srl non risponde dei danni causati dal naturale deperimento o da difetti intrinseci alle cose, palesi o occulti.

- Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono vendute all'asta pubblica. Il riscatto o la rinnovazione sono consentite sino a quando le cose impegnate non siano state aggiudicate all'asta pubblica.
- Quando eventualmente residuasse dalla somma ricavata dalla vendita, detratti capitale, interessi e diritti accessori, rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso tale termine il residuo viene incamerato dall'A. Pozzo 1868 srl.

RISCHI

- Alla scadenza del prestito, in assenza di riscatto del pegno o rinnovazione del prestito, i beni impegnati, trascorsi trenta giorni, sono venduti all'asta pubblica.
- La polizza di pegno, essendo un titolo al portatore, è suscettibile di utilizzo fraudolento da parte di terzi in caso di smarrimento o sottrazione. E' pertanto necessario, in tali circostanze, fare tempestivamente la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, presentandola subito dopo all'A. Pozzo 1868 srl.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

- **Pegno:** è il diritto reale su cosa mobile costituito a garanzia del soddisfacimento di un credito.
- **Polizza di pegno:** titolo al portatore che attribuisce al possessore il diritto di ottenere la restituzione delle cose ivi indicate
- **Riscattare un pegno:** consiste nell'estinzione del prestito su pegno scaduto, previo rimborso degli interessi maturati e dei diritti accessori, con contestuale accensione di un nuovo rapporto di prestito su pegno.
- **TAEG:** indica il costo totale del prestito espresso su percentuale annua del credito concesso, non comprensivo delle somme che il cliente deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
- **TAN:** rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) ed il capitale prestato.

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 28 marzo 2017

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato in data 27 marzo 2017 con Decreto ministeriale i tassi di interesse effettivi globali medi e i relativi tassi soglia ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° aprile 2017 – 30 giugno 2017 (cfr. tabella allegata)¹.

Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni relative ai tassi effettivi globali praticati per categorie omogenee di operazioni tenendo conto delle Istruzioni per la rilevazione² e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia nella nota metodologica allegata al decreto. I tassi medi rilevati, corretti per la variazione dei tassi sulle operazioni di politica monetaria, costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia.

La rilevazione dei tassi praticati nel corso del IV trimestre del 2016 riflette le modifiche apportate alle Istruzioni pubblicate nel luglio 2016, che tengono conto delle innovazioni di natura normativa e dell'evoluzione del mercato rispetto al precedente aggiornamento³. I cambiamenti di natura metodologica rendono solo parzialmente confrontabili i tassi rilevati con quelli relativi al III trimestre 2016; in particolare, l'inclusione su base annua della Commissione di Istruttoria Veloce contribuisce all'aumento di poco più di un punto percentuale dei tassi soglia nella categoria degli scoperti senza affidamento.

Si riportano infine i valori medi dei compensi di mediazione rilevati, aggregati in tre categorie di operazioni. In proposito, si rammenta che la legge 108 del 1996 non stabilisce un limite per gli oneri di mediazione, diversamente da quanto avviene per i tassi effettivi globali medi, ma prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti risultino sproporzionati rispetto all'opera di mediazione.

¹ Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e del D.L. 70/2011, ai tassi medi rilevati, aumentati di un quarto, si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

² Le Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni_rilevazione_TEGM_luglio_2016.pdf).

³ Si fa riferimento in particolare:

- al trattamento della commissione di istruttoria veloce (CIV) applicabile in caso di sconfinamento (per utilizzi maggiori dell'affidamento o per scoperti senza affidamento) – come disciplinata dall'art. 117-bis del Testo Unico Bancario (introdotto dall'art. 6-bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) – che rientra ora su base annua nel calcolo del TEG;
- alla suddivisione della categoria "Credito revolving e con utilizzo di carte di credito" in due distinte nuove categorie: "Revolving" e "Finanziamenti rateali con carte di credito";
- per alcune categorie, alla revisione delle classi di importo rilevate, in considerazione della scarsa significatività assunta nel tempo da alcune di esse.



TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96
PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1° APRILE 2017 FINO AL 30 GIUGNO 2017

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO <i>in unità di euro</i>	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI <i>su base annua</i>	TASSI SOGLIA <i>su base annua</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,37	18,2125
	oltre 5.000	9,09	15,3625
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	17,12	25,1200
	oltre 1.500	15,36	23,2000
Anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione	fino a 50.000	7,32	13,1500
	da 50.000 a 200.000	5,52	10,9000
	oltre 200.000	3,58	8,4750
Factoring	fino a 50.000	4,84	10,0500
	oltre 50.000	2,86	7,5750
Crediti personali	intera distribuzione	10,37	16,9625
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	intera distribuzione	10,27	16,8375
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 15.000	11,58	18,4750
	oltre 15.000	9,42	15,7750
Leasing autoveicoli e aeronavali	fino a 25.000	7,60	13,5000
	oltre 25.000	6,54	12,1750
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	4,36	9,4500
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	3,24	8,0500
Leasing strumentale	fino a 25.000	8,01	14,0125
	oltre 25.000	4,19	9,2375
Credito finalizzato	intera distribuzione	9,87	16,3375
Credito revolving	fino a 10.000	16,30	24,3000
	oltre 10.000	11,79	18,7375
Finanziamenti rateali con carte di credito	intera distribuzione	13,08	20,3500
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	2,65	7,3125
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	2,47	7,0875

Compenso di mediazione percepito dai soggetti
iscritti nell'elenco dei Mediatori Creditizi ex art. 128-sexies del TUB

*percentuale sul capitale finanziato - dato medio ponderato per il numero di operazioni concluse
tramite mediatori nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2016*

Finanziamenti alle imprese (*)	0,30 %
Finanziamenti alle famiglie (**)	5,26 %
Mutui ipotecari	1,62 %

(*) Include aperture di credito, anticipi e sconti, factoring, leasing; sono esclusi i mutui ipotecari.

(**) Include crediti personali, finalizzati, revolving e cessioni del quinto dello stipendio e della pensione; sono esclusi i mutui ipotecari.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI CREDITO SU PEGNO

Art.1 – La concessione delle sovvenzioni su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dalle presenti Condizioni Generali. La sovvenzione su pegno è concessa previo giudizio di stima degli oggetti offerti a garanzia. Le sovvenzioni sono accordate, ai sensi dell'art.39 del R.D. 25 maggio 1939 n.1279, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi, ed ai due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti non preziosi. Nell'ambito di detti limiti, l'Agenzia A. Pozzo 1868 srl (di seguito "Agenzia") fissa il rapporto tra il valore di stima e degli oggetti e il valore delle sovvenzioni.

Art.2 – La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore che si dovessero verificare durante il periodo contrattuale dell'operazione. L'Agenzia e i periti stimatori non assumono alcuna responsabilità verso il pignorante (nel seguito anche Cliente) e nei confronti di terzi per future stime dei medesimi oggetti.

Art.3 – L'Agenzia fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia delle sovvenzioni che, comunque, può rifiutare quando abbia fondato motivo di ritenere che detti oggetti siano di illegittima provenienza. Con riferimento all'art.215 del Regolamento di P.S. – R.D. 6 maggio 1940 n.635, non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplosivi, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri, gli oggetti di culto.

Art.4 – L'Agenzia non è tenuta in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini sull'origine degli oggetti offerti in pegno, né ad accertare il diritto del pignorante a disporre liberamente, ivi compresa l'eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale e con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in qualsiasi modo, ne limitino la loro piena disponibilità. L'Agenzia è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chiunque, circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all'asta pubblica.

Art.5 – Le sovvenzioni sono effettuate mediante rilascio al pignorante di una polizza al portatore nella quale sono riportati: la denominazione dell'Agenzia; il numero di polizza; le modalità di individuazione della sede dove possono essere compiute le operazioni e l'orario di servizio; la descrizione degli oggetti impegnati; il valore di stima attribuito; l'importo del prestito concesso; la data di concessione e di scadenza della sovvenzione; i corrispettivi dovuti; i riferimenti alle norme relative allo smarrimento, sottrazione o distruzione delle polizze; la firma di persone incaricate dall'Agenzia; l'eventuale nome del pignorante; il testo dell'art.31 della legge n.745 del 10 maggio 1938; eventuali altre avvertenze.

Art.6 – Le sovvenzioni si effettuano solo nel caso in cui il valore di stima degli oggetti e l'importo del prestito siano accettati dal pignorante. In caso contrario ogni preliminare dell'operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto. L'accettazione da parte del pignorante si intende espressa con la sottoscrizione del presente contratto.

Art.7 – Il saggio di interesse, le commissioni e le spese accessorie e qualunque altra condizione economica a carico del Cliente sono riportati nel documento di sintesi, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, e che il Cliente dichiara di accettare integralmente con la sottoscrizione del presente atto.

Art.8 – Le spese accessorie, escluse quelle di asta, vengono percepite all'atto della concessione o della rinnovazione della sovvenzione. Gli interessi e tutti gli altri oneri connessi ad un'eventuale morosità vengono percepiti all'atto del riscatto, del rinnovo o della vendita del pegno.

Art.9 – La durata delle sovvenzioni è di sei mesi. Alla scadenza le cose impegnate rimangono per trenta giorni a disposizione del possessore della polizza. Decorso il termine di trenta giorni dalla scadenza l'Agenzia procede a vendere i beni in pegno all'asta pubblica, senza altra formalità, ai sensi dell'art.11 del presente contratto.

Art.10 – E' facoltà dell'Agenzia consentire la rinnovazione delle sovvenzioni, che può essere effettuata a partire dall'ultimo mese di scadenza della polizza, previo pagamento degli interessi maturati e degli accessori, e subordinatamente a nuova stima degli oggetti. Qualora la nuova stima risulti modificata rispetto alla precedente, il richiedente deve versare o ricevere anche la differenza del prestito derivante dal nuovo valore attribuito agli oggetti. E' facoltà dell'Agenzia stabilire il numero dei rinnovi. L'Agenzia, comunque, ha la facoltà di rifiutare la rinnovazione in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti a causa della eccessiva giacenza in custodia o quando la nuova stima constati un valore notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno o, comunque, quando queste non presentino – per qualsiasi motivo – sufficienti garanzie per il buon fine dell'operazione. Il Cliente potrà chiedere di effettuare l'operazione di rinnovo fino a quando il pegno non viene aggiudicato in asta, ovvero in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento. Nel caso di vendita con frazionamento del pegno, il rinnovo sarà inibito quando anche uno solo dei lotti risultasse già venduto. Pertanto, in caso di vendita parziale del pegno, l'aveute diritto potrà solo procedere al riscatto dei lotti rimanenti. Il rinnovo e la sottoscrizione del relativo contratto può essere effettuato solamente dal titolare della polizza di pegno, ovvero da soggetto terzo purché munito di specifica delega in tal senso rilasciatagli dall'originario titolare. I prestiti possono essere estinti in qualunque momento prima della scadenza, previa presentazione contestuale della/e polizza/e stessa/e e pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni nella misura prevista, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti impegnati. Ai fini del riscatto di una polizza di importo pari o superiore al limite previsto dall'art.49, comma 1, del D. Lgs 231/2007 e successive modificazioni, il soggetto diverso dall'originario intestatario dovrà produrre all'Agenzia la documentazione attestante la sua legittimazione quale la delega rilasciatagli dall'originario intestatario titolare del rapporto o altra documentazione che lo legittima all'operazione (ad esempio, documenti successivi) ovvero l'attestazione di trasferimento del titolo rilasciata da uno degli intermediari, a ciò legittimati dalla predetta normativa, presso il quale è stato effettuato il trasferimento stesso. Se il soggetto terzo non provvede a produrre tale documentazione, potrà ugualmente riscattare la polizza, ma l'Agenzia dovrà procedere ad eventuali segnalazioni in ottemperanza alla normativa sull'antiriciclaggio. Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Gli oggetti offerti a garanzia che risultassero smarriti o rubati o comunque oggetto di reato non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato all'Agenzia l'importo del debito costituito da capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese, così come previsto dall'art.11 della Legge n.745/1938 e dell'art.47 del R.D. n.1279/39.

Art.11 – Gli oggetti costituiti a garanzia delle sovvenzioni, che non siano state estinte o rinnovate nei termini contrattuali, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza delle stesse, saranno venduti all'asta pubblica, senza altra formalità, in uno o più esperimenti, in un unico lotto o frazionati in più lotti. Le vendite si effettuano al miglior offerente e si intendono "per contanti" (ovviamente nei limiti e alle condizioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore). Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione o rinnovo dei prestiti, nonché per decisione dell'Agenzia, in qualsiasi momento fino all'avvenuta aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita.

Art.12 – Il possessore delle polizze può domandare, in casi adeguatamente motivati per iscritto, la vendita anticipata degli oggetti costituiti in pegno, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dall'emissione della polizza o dall'ultimo rinnovo. E' facoltà dell'Agenzia accogliere o meno la richiesta. In caso l'Agenzia accolga favorevolmente la richiesta, la vendita anticipata è soggetta a un pagamento di un rimborso spese nella specifica misura di cui al Documento di Sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.13 – La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il credito dell'Agenzia per capitale, interessi, spese ed accessori viene accantonato in un conto infruttifero per cinque anni. Entro tale periodo il portatore della polizza può incassare la suddetta differenza previa restituzione della polizza stessa. Trascorso questo termine,

questa differenza verrà devoluta, ai sensi dell'art.14 della Legge 745/38, in aumento del patrimonio dell'Agenzia.

Art.14 – Gli oggetti offerti a garanzia sono custoditi dall'Agenzia o da depositario di sua fiducia in idonei locali ed assicurati contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima stabilito all'atto della concessione della sovvenzione, aumentato di un quarto.

Art.15 – Nei casi di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo precedente o quando l'Agenzia risulta responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento, così come previsto dall'art.45 del R.D. n.1279/39, non può eccedere il valore di stima aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito per capitale, interessi e diritti accessori.

Art.16 – L'Agenzia non risponde dei danni derivanti agli oggetti impegnati da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti e non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito.

Art.17 – L'Agenzia, in ipotesi particolari ovvero in caso di valore dubbio, può sottoporre ad analisi di laboratorio gli oggetti offerti o ricevuti in pegno così da addivenire ad una migliore individuazione delle caratteristiche fisiche e merceologiche ed ad una corretta stima del bene anche a garanzia del cliente. A tal fine l'Agenzia si avvarrà del proprio laboratorio o di altri laboratori di sua fiducia, senza costi aggiuntivi per il cliente.

Art.18 – Al fine di garantire il sereno svolgimento dell'attività di credito su pegno e di assicurare l'adeguata tutela della clientela, l'Agenzia può allontanare dai propri locali ed escludere da qualsiasi operazione coloro i quali esercitino credito su pegno in privato, i pignoranti di professione, tutti coloro i quali per l'abituale frequenza nei locali ove eseguono operazioni di pegno e nelle adiacenze siano comunque sospetti di speculazione a danno dei pignoranti, coloro che si rendono abitualmente intermediari nelle operazioni di credito su pegno e, più in generale, chiunque tenga o abbia in passato tenuto comportamenti non in linea con le finalità sopra evidenziate.

Art.19 – Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e l'Agenzia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo all'Agenzia, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami presso la sede legale dell'Agenzia, in via Carducci 5 interno 2 scala sinistra 16121 Genova, tramite posta elettronica all'indirizzo info@agenziapozzo.it, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a.pozzo@postemailcertificata.it. L'Agenzia deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Agenzia. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

Art.20 – In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno, il possessore deve farne denuncia all'Agenzia. La denuncia deve contenere possibilmente l'indicazione del numero della polizza e tutte le notizie che possono contribuire ad identificare le cose costituite in pegno. Il denunciante è tenuto a dimostrare la propria identità, ad indicare il proprio domicilio, sottoscrivere la denuncia e soltanto nel caso in cui ritenga possibile che la polizza gli sia stata sottratta, anche ad esibire copia di resa denuncia all'Autorità di Polizia. Ricevuta la denuncia, corredata dalla documentazione sopra indicata, l'Agenzia appone un fermo al pegno od al resto vendita corrispondente alla polizza denunciata smarrita, sottratta o distrutta. A fronte della procedura di ammortamento, il denunciante è tenuto a corrispondere all'Agenzia una commissione nella misura di cui al Documento di Sintesi. La presentazione della denuncia di cui al primo comma non sospende la disciplina di cui al precedente articolo 11. Pertanto, nell'ipotesi di scadenza dell'operazione in costanza della

procedura di ammortamento, l'avente diritto, per evitare l'avvio alla vendita dell'oggetto del pegno, dovrà versare all'Agenzia le somme necessarie al rinnovo dell'operazione (se previsto) o al riscatto del pegno.

Art.21 – Entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, il denunciante deve presentare al Presidente del Tribunale di Genova, un ricorso circostanziato e corredato dalle prove che valgano a dimostrare nel ricorrente il possesso della polizza che si asserisce smarrita, distrutta o sottratta. Copia in carta libera del ricorso deve pervenire entro 25 giorni dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art.20, all'Agenzia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, entro 5 giorni dal ricevimento della medesima, l'Agenzia comunicherà in via riservata al Presidente del Tribunale tutte le notizie inerenti alla polizza.

Art.22 – Il notificante deve notificare all'Agenzia il decreto del Presidente del Tribunale che dichiara la inefficacia della polizza ed autorizza l'Agenzia a rilasciare il duplicato dopo il compimento delle formalità indicate nel decreto stesso purché, nel frattempo, non venga proposta opposizione con citazione notificata all'Agenzia. Il decreto o un estratto deve restare affisso, per la durata stabilita nello stesso, nei locali aperti al pubblico indicati nel comma precedente.

Art.23 – Il fermo sul pegno o sulla somma rimanente ad esito della vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio.

Art.24 – Decorsi 25 giorni da quello in cui è stata fatta la denuncia, senza che all'Agenzia sia giunta la lettera raccomandata di cui all'art.21, l'annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l'Agenzia, però, non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sulla polizza di pegno, se prima non abbia avuto assicurazione dalla cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

Art.25 – Quando il denunciante rinvenga la polizza dopo averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, deve comunicarlo all'Agenzia, dichiarando che la denuncia deve considerarsi nulla a tutti gli effetti. Per poter compiere, in base alla polizza, qualsiasi operazione il denunciante deve esibire una dichiarazione della competente Cancelleria che comprovi la mancata presentazione del ricorso oppure che questo non ha avuto seguito per rinuncia presentata dal denunciante o, infine, qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso il decreto, un atto dell'Autorità Giudiziaria stessa di revoca del precedente provvedimento. Qualora, in pendenza della procedura di ammortamento la polizza venga esibita agli sportelli, l'Agenzia provvederà a ritirare la stessa e a identificare il presentatore verbalizzando sommariamente le circostanze della presentazione e del ritiro. Copia di tale verbale verrà rilasciata al presentatore della polizza con gli estremi della denuncia di cui all'art.21. Qualora la polizza presentata agli sportelli sia stata denunciata all'Autorità di Polizia come sottratta l'Agenzia segnalerà a tale Autorità l'avvenuta presentazione del documento, allegando una copia del verbale di cui al comma precedente.

Art.26 – L'Agenzia, una volta esaurita la procedura di ammortamento e previa esibizione di un certificato della competente Cancelleria che comprovi la mancata iscrizione di un procedimento di opposizione al decreto di ammortamento, provvede ad emettere il duplicato della polizza.

Art.27 – Per le sovvenzioni di cui all'art.18 della Legge 30 luglio 1951 n. 948 e successive modificazioni (entro il limite di 516,46 Euro si applica una procedura semplificata), la procedura di ammortamento delle polizze denunciate smarrite, sottratte o distrutte, avviene con le formalità indicate negli articoli seguenti.

Art.28 – Il possessore deve presentare la denuncia nei modi e nei termini previsti dall'art.20 del presente Contratto.

Art.29 – Un estratto della denuncia viene esposto, per un periodo di trenta giorni, nei locali aperti al pubblico dell'Agenzia.

Art.30 – Decorsi i termini di cui all'articolo precedente l'Agenzia provvederà ad emettere il duplicato della polizza sempreché nel frattempo non sia stata proposta opposizione. Tale opposizione deve essere presentata all'Autorità Giudiziaria con citazione da notificarsi anche all'Agenzia. Quest'ultima sospende l'emissione del duplicato fino a quando il giudizio non viene definito con sentenza passata in giudicato.